

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Webinar

Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge n. 124/2015 e dai provvedimenti attuativi

Conferenze di Servizi in materia ambientale

a cura di Rosanna Zavattini

**4 dicembre
Regione Emilia-Romagna**

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE



Relazioni tra la normativa sulla conferenza di servizi e la
normativa regionale e nazionale sulle valutazioni
ambientali

Rosanna Zavattini - Regione Emilia -Romagna

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

UN PO' DI ...



CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Il principio di **coordinamento, integrazione e semplificazione**, istituito dalla normativa nazionale all'interno della procedura di VIA, ha avuto anticipazioni nelle leggi regionali in materia di VIA di alcune Regioni.

La **legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”** della Regione Emilia – Romagna, probabilmente, rappresenta l'esempio più compiuto di attuazione di tale principio.

(tratto da Alessandro Maria Di Stefano “VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA”)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La legge regionale 9/99 prevede due distinti percorsi: uno per le attività produttive, l'altro per le opere pubbliche e di interesse pubblico.

Per le attività produttive è previsto:

il raccordo con lo "Sportello unico" per le attività produttive istituito dall'art. 23 e seguenti del D. Lgs. 112/98; **(raccordo ignorato sia dal DLgs 152/06 e successive modifiche per la VIA, sia dalle recenti norme nazionali (DPR 160/2010) sul SUAP).** (art. 6 della LR 9/99)

(tratto da Alessandro Maria Di Stefano "VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

E', infatti, **lo Sportello unico**, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 447/98, come modificato dal DPR 440/2000, **ad attivare la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA**, ad acquisire le relative decisioni e deliberazioni e **a concludere il procedimento di autorizzazione** all'insediamento dell'attività produttiva; (Analoga previsione è contenuta nella **LR 21/04 sull'AIA**).

(tratto da Alessandro Maria Di Stefano "VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA")

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:

tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2), comprese la valutazione di incidenza ambientale (VINCA), l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione paesaggistica.

(tratto da Alessandro Maria Di Stefano "VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Di grande rilievo è la previsione (art. 17, comma 5) che **per le opere pubbliche o di interesse pubblico la VIA può costituire variante agli strumenti urbanistici** quando l'assenso del comune espresso in Conferenza di Servizi sia ratificato dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Inoltre la VIA positiva **per le opere pubbliche o di interesse pubblico può costituire variante alla pianificazione territoriale provinciale limitatamente a modifiche cartografia dei piani stessi**. Occorre sottolineare che ciò determina un considerevole risparmio di tempo, poiché le varianti in questione richiedono lunghe procedure di approvazione.

(tratto da Alessandro Maria Di Stefano "VIA - L'ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

UN PO' DI



ANCHE PER LA LEGGE 241/90

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

LE PRECEDENTI MODIFICHE ALLA LEGGE 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi”

- Dalla Legge 24 dicembre **1993**, n. 537 (G-U. n. 303 del 28 dicembre 1993 – In vigore dal 1° gennaio 1994).
- Dalla Legge 11 febbraio **2005**, n. 15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) – In vigore dal 8 marzo 2005.
- Dal D.L. 14 marzo **2005**, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2004) – In vigore dal 17 marzo 2005, convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n. 91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005) – In vigore dal 15 maggio 2005.
- Dal D.L. 31 gennaio **2007**, n. 7 (G. U. n. 26 del 1° febbraio 2007) – In vigore dal 2 febbraio 2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Suppl. Ord. n. 91 alla G. U. n. 77 del 2 aprile 2007).
- Dal D.P.R. 2 agosto **2007**, n. 157 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2007) – In vigore dal 6 ottobre 2007.
- Dal D.L. 25 giugno **2008**, n. 112 (Suppl. Ord. n. 152 alla G. U. n. 147 del 25 giugno 2008) – In vigore dal 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Suppl. Ord. n. 196 alla G. U. n. 195 del 21 agosto 2008) – In vigore dal 22 agosto 2008.
- Dalla Legge 18 giugno **2009**, n. 69 (Suppl. Ord. n. 95 alla G.U.n. 140 del 19 giugno 2009) – In vigore dal 4 luglio 2009.
- Dal D. Lgs. 26 marzo **2010**, n. 59 (Suppl. Ord. n. 75 alla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010) – In vigore dal 8 maggio 2010.
- Dal D. Lgs. 2 luglio **2010**, n. 104 (Suppl. Ord. n. 148 alla G.U.n. 156 del 7 luglio 2010) – In vigore dal 22 luglio 2010.
- Dalla legge 30 luglio **2010**, n. 122, di conversione del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Suppl. Ord. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010) - Art. 49 - In vigore dal 31 luglio 2010. Dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70 (G.U. n. 180 del 12 luglio 2011) – Art. 5, comma 2, lett. b) - In vigore dal 13 luglio 2011.
- Dalla legge 11 novembre **2011**, n. 180 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011) – In vigore dal 15 novembre 2011. Dal D.L. 9 febbraio **2012**, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 – Suppl. Ord. n. 69) – In vigore dal 7 aprile 2012.
- Dalla Legge 7 agosto **2012**, n. 134 (G.U. n. 187 del 11 agosto 2012), di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 – In vigore dal 12 agosto 2012.
- Dalla Legge 9 agosto **2013**, n. 98 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ord. n. 63), di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 – In vigore dal 21 agosto 2013.
- Dalla Legge 11 agosto **2014**, n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72) - Art. 19-bis, comma 3 – In vigore dal 21 agosto 2014.
- Dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L.12 settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 262 del 11 novembre **2014** - Supplemento Ordinario n. 85) – Art. 25, comma 1, lett. b-bis – In vigore dal 12 novembre 2014.
- Dalla Legge 7 agosto **2015**, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015) – In vigore dal 28 agosto 2015.
- Dal Decreto legislativo 30 giugno **2016**, n. 126: Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016) – In vigore dal 28 luglio 2016. Dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016) – In vigore dal 28 luglio 2016.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

- **Dal 28 luglio 2016** entrano in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, che sostituiscono gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 sulla **Conferenza di servizi**.
- **Dal 21 luglio 2017** entra in vigore il D.Lgs 16 giugno 2017 n.104 D.Lgs. che modifica la parte II del D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, in particolare sulla procedura della **Valutazione dell’impatto ambientale** e modifica il comma 4 dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Legge 241/90 art. 14, comma 4, in vigore dal 28 luglio 2016

*“Qualora **un progetto** sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, **tutte le autorizzazioni**, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, **necessari alla realizzazione del medesimo progetto**, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale di cui all’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.”* (150 gg – dalla presentazione del progetto, ovvero entro 90 giorni dalla presentazione delle integrazioni.)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Dal 21 luglio 2017 entra in vigore la modifica introdotta dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 all' art. 14, comma 4 della L. 241/90:

*“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari **alla realizzazione e all'esercizio** del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto **dall'articolo 27-bis** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* (430 gg – 520 gg con integr. Pubblicate)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

In sintesi tra le novità introdotte dalle nuove normative (decreti n. 127/2016 e 104/2017) si segnala:

1. la necessità del rispetto dei tempi (**perentorietà**) collegata:
 - alla “**Responsabilità** disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente” (c. 9, art. 2, della L.241/90).
 - al “**Risarcimento del danno ingiusto** cagionato in conseguenza dell’inosservanza **dolosa o colposa** del termine di conclusione del procedimento” (c. 1, art. 2-bis della L. 241/90)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

2. necessita' di **attivazione del dissenso**, da parte dell'amministrazione dissenziente; (c. 1, art. 14- quinquies della L.214/90)
3. l'obbligo dell'autorità procedente/competente di concludere il procedimento amministrativo nei termini "qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti ovvero esprimano valutazione negative o elementi di dissenso sul progetto, **l'autorità competente procede comunque** alla valutazione" (art. 25, comma 1, del D.Lgs 152/06)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

In particolare le novità introdotta dalla nuova normativa per i progetti assoggettati a VIA (decreto 104/2017):

1. LA CONFERENZA DI SERVIZI **PER TUTTI I PROGETTI ASSOGGETTATI A VIA, E' OBBLIGATORIA E IN MODALITA' SINCRONA,** FINALIZZATA AL RILASCIO DEGLI ATTI NECESSARI ALLA **REALIZZAZIONE** (dal 28 luglio 2016) E **ALL'ESERCIZIO** (dal 21 luglio 2017) DEL PROGETTO.
2. IL PROCEDIMENTO DI VIA **E' UNICO** PER TUTTE LE REGIONI E DEFINITO DALL'ART. 27-bis DEL D.LGS 152/06.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

3. LA VIA DEVE RISULTARE **INTEGRATA** MA **DISTINTA** DAGLI ALTRI ATTI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO E **LOGICAMENTE ANTECEDENTE**.
4. E' DEFINITA LA **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA** CHE SI APPLICA LIMITATAMENTE ALLA VIA:
 - da 35.000 a 100.000 euro per chi realizza “*un progetto o parte di esso, senza la procedura di VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA*”;
 - da 20.000 a 80.000 euro per “*colui che, pur essendo in possesso del provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.*”

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Infine alcune sottolineature dalla nuova normativa :

1. accentuazione dell'importanza della motivazione sia dell' assenso che del dissenso;
2. precisazione delle condizioni di acquisizione dell' “assenso senza condizioni”; (comma 7 dell'ART. 14 – ter)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Concretamente, in Emilia-Romagna, ciò ha comportato, a partire dal 28 luglio 2016, l'applicazione anche ai **progetti di attività produttive** quanto finora svolto per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità per quanto riguarda **l'acquisizione** nella Conferenza di servizi per la VIA di **tutte le autorizzazioni**, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati (compreso il permesso di costruire).

(in parte tratto da Alessandro Maria Di Stefano “Conferenza di servizi e procedura di VIA”)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

mentre, **non poteva e non può essere** applicata anche ai progetti di attività produttive la previsione dell'art. 17 della LR 9/99 relativa alla possibilità, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, di **effettuare variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,** comunali e provinciali, in quanto questa previsione è specifica per tali opere solo nella legge regionale.

(tratto da Alessandro Maria Di Stefano "Conferenza di servizi e procedura di VIA")

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Entrando nel tema specifico della
Conferenza di servizi

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Che cos'è la conferenza di servizi ?

La conferenza di servizi costituisce **un modulo procedimentale organizzativo** suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti **senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione di competenze.**

(tratto da Carmen Juvone “Il procedimento amministrativo dopo la riforma Madia”)

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Che cos'è la conferenza di servizi ?

L'istituto è stato concepito dal legislatore non tanto per **eliminare uno o più atti del procedimento** quanto per rendere **contestuale** l'esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una **sequenza temporale** scomposta in fasi distinte.

(tratto da Carmen Juvone "Il procedimento amministrativo dopo la riforma Madia")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Quali sono le finalità della conferenza di servizi ?



Sostituire la “*serie di valutazioni separate di singoli interessi pubblici – in cui ciascuna amministrazione tende ad “assolutizzare” quello per la quale è preposta, ponendo se stessa al centro del problema”* con un “*dialogo tra amministrazioni che conduce ad una valutazione unica, globale e contestuale di tutti gli aspetti coinvolti.*”

(tratto da parere del Consiglio di Stato (n. 890/2016) sullo schema del decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Oltre alla conferenza di servizi decisoria per la VIA, è spesso utilizzata la conferenza istruttoria, in particolare per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La procedura di **verifica di assoggettabilità a VIA (screening)** comporta la decisione, sulla base di uno studio preliminare ambientale, se il progetto sia o meno da assoggettare a VIA.

Tale decisione è assunta dall'autorità competente, sentite le Amministrazioni, gli enti territoriali potenzialmente interessati e tenendo conto delle osservazioni del pubblico.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Il procedimento per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, è unico sia per lo Stato che per le Regioni ed è dettato dall'art. 19, del D.Lgs 152/06.

La tempistica per l'adozione del provvedimento di **verifica di assoggettabilità a VIA (screening)** è fissato in:

- **90 giorni** dalla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, nel caso non siano state richieste integrazioni;
- non **oltre 30 giorni** dal ricevimento delle integrazioni.

Per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA **si può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria** (Art.14 comma 1).

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Conferenza di servizi istruttoria (Art.14 comma 1).

La **conferenza di servizi istruttoria è facoltativa** e può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare **un esame contestuale degli interessi pubblici** coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati.

Modalità di svolgimento: la scelta delle modalità di svolgimento è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente che può adottare lo schema procedimentale stabilito per la conferenza semplificata o altra modalità.

(tratto da Carmen Juvone "Il procedimento amministrativo dopo la riforma Madia")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Lo screening deve essere acquisito come **provvedimento espresso**; come del resto la VIA, l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), la VINCA (Valutazione d'Incidenza) e la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), in quanto così richiesto da dispositivi del diritto dell'Unione europea.

Ciò comporta che a tali atti non si può applicare il comma 4, dell'art. 14-bis per l'acquisizione dell' "*assenso senza condizioni*".

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

*“I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, **sono annullabili** per violazione di legge.”*(art. 29, comma 1, D.Lgs 152/06)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Per la fase preliminare dell'acquisizione di elementi per la definizione del progetto e del SIA, la normativa prevede tre diversi strumenti, tutti su richiesta del proponente:

1. Art. 20 del D.Lgs 152/06 - **definizione del livello di dettaglio degli elaborati ai fini del provvedimento di VIA**; (tempistica: 30 gg dalla domanda)
2. Art. 21 del D.Lgs 152/06 - **definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale**; cosiddetto “scoping” ; (tempistica: 60 gg dalla pubblicazione sul Web)
3. **Conferenza preliminare** – (si svolge con le modalità della conferenza semplificata)-La particolarità di tale conferenza preliminare sta nel fatto che successivamente e cioè “*in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate e integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo*” (art. 14 legge n. 241 del 1990 Art. 14 comma 3); (tempistica: sino a metà dei tempi della conferenza semplificata)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La conferenza di servizi decisoria **simultanea** (art.14-ter) si svolge in **modalità sincrona** ossia con la *partecipazione contestuale*, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.



CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Come si convoca la conferenza di servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)?

Obbligatoriamente si **devono** convocare:

- **tutte (e solo)** le amministrazioni, gli enti, compresi i gestori di pubblici servizi, che devono rilasciare “autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari (vincolanti) alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”; (a tali amministrazioni si può applicare l’acquisizione dell’ **“assenso senza condizioni”** ai sensi dell’art.14 ter, comma 7)
- il proponente

Si **possono** convocare, al fine di condividere l’istruttoria e migliorare la qualità della conferenza:

- gli enti che devono rilasciare pareri endo-procedimentali **non vincolanti**;
- tutte le amministrazioni statali, oltre al Rappresentate unico;
- ulteriori enti che si ritiene di consultare ai fini istruttori.

(a tali amministrazioni **NON** si può applicare l’acquisizione dell’ “assenso senza condizioni” ai sensi dell’art.14 ter, comma 7)

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le comunicazioni relative all'indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate a:

- alla **Presidenza del Consiglio**, Dipartimento del Coordinamento amministrativo (nel caso sia **coinvolta un'amministrazione statale centrale**),
- al **Prefetto** (nel caso siano coinvolte solo **amministrazioni periferiche dello Stato**),
- alla **Regione** (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione);
- agli **Enti locali** (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
- alle **altre amministrazioni coinvolte** (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

(tratto da Alessandro Maria Di Stefano "Conferenza di servizi e procedura di VIA")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Come si partecipa alla conferenza di servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ?

Il rappresentante unico esprime “*definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa **su tutte le decisioni di competenza della conferenza**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*” (c. 3, art. 14-ter, L.241/90)

Il rappresentante unico deve, inoltre, avere mandato a modificare il proprio parere nel senso di poter “armonizzare”, in particolare, le condizioni/prescrizioni in modo che non confliggano e non siano in contrasto con le condizioni/prescrizioni dettate da altri soggetti partecipanti alla conferenza.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Come si gestisce la conferenza di servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ?

Sicuramente serve **calma e pazienza**, ma soprattutto **capacità di gestire i conflitti** e accompagnare i partecipanti, verso un percorso di condivisione che, attraverso il reciproco ascolto, punta al superamento delle “specifiche tutele” per una visione più ampia finalizzata al **contemperamento dei diversi interessi**.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Consiglio di Stato, sentenza 27 agosto 2014, n. 4374 :

«l'amministrazione precedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tener conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini di delinea la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione precedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza».

(tratto da Carmen Juvone "Il procedimento amministrativo dopo la riforma Madia")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

tratto dal parere del **Consiglio di Stato** n. 890/2016 sulla proposta dello schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina di conferenza di servizi:

“Dal punto di vista pratico, in assenza di indicazioni legislative in merito alla graduazione degli interessi pubblici, è stato affidato alla capacità (se non alla mera buona volontà) dei soggetti presenti in conferenza la composizione dei valori in gioco. Testimonianza di tale tendenza sono i verbali delle conferenze, a volte molto lunghi e pieni di prescrizioni poco chiare, perchè poco chiaro è il criterio di composizione degli interessi”

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La decisione della conferenza di servizi e i suoi effetti art. 14-quater :

La determinazione **motivata** di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e dei servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, **decorrono dalla data di comunicazione** della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Approvazione unanime : la determinazione è immediatamente efficace.

Approvazione sulla base delle posizioni prevalenti: l'efficacia è sospesa nel caso siano stati espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies

(tratto da Carmen Juvone "Il procedimento amministrativo dopo la riforma Madia")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE



Le posizioni prevalenti

Le posizioni prevalenti sono quelle che hanno un **peso specifico superiore** alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame.

Il peso delle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un approccio qualitativo e sostanziale e non numerico e quantitativo.

(tratto da Carmen Juvone "Il procedimento amministrativo dopo la riforma Madia")

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

L'assenso implicito nella conferenza simultanea

(art.14-ter comma 7)

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante:

- non abbia partecipato alle riunioni,
- abbia partecipato alle riunioni ma non abbia espresso la propria posizione,
- abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La decisione della conferenza di servizi – effetti

(art.14-quater)

La determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, **sostituisce** ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

La decisione della conferenza di servizi - effetti

(art.14-quater)

Contro la determinazione conclusiva le amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dalla decisione della conferenza di servizi, possono richiedere determinazioni in via di autotutela.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

I rimedi per le amministrazioni dissenzienti

(art. 14-quinquies)



CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

I rimedi per le amministrazioni dissenzienti

(art. 14-quinquies)

Entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi cd. sensibili (ambiente, paesaggio, beni culturali, pubblica incolumità, salute dei cittadini) **possono** proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri **a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso** prima della conclusione dei lavori della conferenza.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Procedimento di opposizione e suoi effetti

(art. 14-quinquies)

Amministrazioni statali: l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Amministrazioni regionali: sono legittimate a proporre opposizione se il rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 4, 5 e 6).

Si attiva il procedimento di composizione del dissenso, presso la Presidenza del Consiglio, sulla base del principio della leale collaborazione, per raggiungere un'intesa tra le amministrazioni partecipanti.

(tratto da Carmen Juvone "Il procedimento amministrativo dopo la riforma Madia")

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Nel “Provvedimento autorizzatorio
unico regionale”

Tutto ciò come si traduce?

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

(art. 27 bis del D-Lgs 152/06)

Il “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, entrato in vigore il 21 luglio 2017, si applica ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 (data entro la quale lo Stato nazionale doveva recepire la Nuova direttiva 2014/52/UE che modifica la precedente direttiva sulla Valutazione d’impatto ambientale).

Non è data facoltà alle Regioni di cambiare il procedimento, ma solo di “disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento”

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

(art. 27 bis del D-Lgs 152/06)

Anche in Regione Emilia Romagna, dal 21 luglio 2017, si applica il procedimento finalizzato al “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” .

Si continua ad applicare, inoltre, quanto disposto dalla LR 9/99 che non risulta essere in contrasto con la nuova norma nazionale.

In particolare continua ad applicarsi il meccanismo di **acquisizione della variante urbanistica e territoriale** per le opere pubbliche e di interesse pubblico.

Così come continua ad essere **attivata la procedura di VIA dallo Sportello unico** nei casi di progetti di attività produttive.

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

(art. 27 bis del D-Lgs 152/06)

E' tuttavia opinione corrente che il nuovo procedimento per la **VIA non possa più** transitare attraverso lo Sportello unico, ma debba essere attivato direttamente presso l'Autorità competente. Mentre la procedura di verifica di assoggettabilità (**screening**) **può continuare ad essere attivata** dallo Sportello unico.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27 bis del D.Lgs 152/06)

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la **realizzazione e l'esercizio** del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Ma quali sono “i titoli abilitativi rilasciati per la **realizzazione e l'esercizio** del progetto”?

Interpretazioni formali, in particolare, sul concetto di **esercizio** ancora non ci sono.

Sicuramente deve essere acquisita l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs 152/06) come già prevedeva la LR 9/99, ma dovrà essere acquisita anche l'autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003.

CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

(art. 27 bis del D.Lgs 152/06)

Sicuramente, nel provvedimento autorizzatorio unico regionale deve essere acquisita l'**AIA** (Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs 152/06) come già prevedeva la LR 9/99, ma dovrà essere acquisita anche l'**Autorizzazione Unica** di cui al D. Lgs. 387/2003; così, come sembra, debba essere acquisita l'autorizzazione sismica.

Ma....i vari Ministeri (MISE, MIT ecc.) sostengono che **non partecipano** alle Conferenze di servizi attivate a livello regionale per la VIA, poichè le loro autorizzazioni sono riferite a “norme speciali”....

CONFERENZA DI SERVIZI E
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento autorizzatorio unico
regionale (art. 27 bis del D-Lgs 152/06)


La decisione è assunta con le modalità definite dall'art. 25, commi 1, 3,4,5,6 del D.Lgs 152/06. (art. 27-bis, comma 7) e cioè:

*“L’Autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli art, 24 e 32. (osservazioni, tutti i pareri, e consultazioni transfrontaliere). **Qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.***

IN SOSTANZA SI AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA **NECESSITA' DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO** ANCHE IN PRESENZA DI PARERI MANCANTI O DI DISSENSO, CONTRO LA PRASSI DI ATTENDERLI...


CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Ecco, in sintesi, schematizzato il percorso del procedimento di via per l'emanazione del “provvedimento autorizzatorio unico regionale” secondo l'art. 27 bis del D.Lgs 152/06.



FLUSSI E TEMPI
Nella procedura
di VIA





FLUSSI E TEMPI
Nella procedura di VIA



Convocazione CdS



CONFERENZA DI SERVIZI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Attualmente è in corso di definizione l'adeguamento della normativa regionale alla normativa nazionale, per il recepimento del “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” (art. 27 bis del D-Lgs 152/06).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE